

Allegato "B" al Repertorio n. 8630/6564 -----

----- **STATUTO DEL** -----
----- **"CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'ASTI"** -----

Art. 1 - COSTITUZIONE -----

1. Il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Asti nelle tipologie "Asti (spumante)" e "Moscato d'Asti" denominato più semplicemente con lo stesso valore CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'ASTI è stato originariamente costituito in Asti il 17 dicembre 1932 con rogito notaio Conte Angelo fu Luigi di raccolta n. 252 Vol. 95 registrato a San Damiano d'Asti (richiamata l'ultima modifica con Verbale a rogito Notaio Stefano Bertone del 7 luglio 2017, Repertorio 134.669/18.882, registrato ad Asti il 19 luglio 2017 al n.5.102, serie 1T). -----

2. Il presente statuto discende dall'originario ed è modificato ai sensi della Legge n. 238/2016 e D.M. 18 luglio 2018 (Costituzione e riconoscimento Consorzi), onde adeguarsi a quanto disposto dalla predetta normativa in materia di regolamentazione dei vini DOP e IGP e di Consorzi di tutela. -----

Il Consorzio esercita la tutela e la valorizzazione delle seguenti denominazioni: -----

Asti Docg -----

Canelli Docg -----

Strevi Doc -----

3. Il Consorzio di tutela, se rappresentativo di almeno il 40% (quaranta per cento) dei viticoltori e di almeno il 66% (sessantasei per cento) della produzione di competenza dei vigneti iscritti allo schedario viticolo come previsto dall'art. 5, comma 1 del DM 18 luglio 2018, è incaricato dal Mipaaf di svolgere le funzioni *erga omnes* di cui all'art. 41 comma 4 della Legge 238/2016, e quindi si occupa della tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi delle denominazioni tutelate, nei confronti di tutti i produttori delle stesse denominazioni, anche non aderenti al consorzio. -----

5. Il mantenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione "*erga omnes*" è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti di rappresentatività, nel rispetto del DM n. 7422 del 12 maggio 2010. -----

6. Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa europea e nazionale di cui sopra, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 2 - DURATA -----

1. Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga. ---

Art. 3 - SEDE -----

1. Il Consorzio ha sede in Asti in Piazza Roma n.10. L'organo amministrativo può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate qualora, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea lo ritenesse opportuno, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero. -----

Art. 4 - SCOPI E COMPITI -----

1. Il Consorzio è un ente non lucrativo di carattere associativo



costituito tra le categorie professionali interessate alle denominazioni tutelate, ovvero viticoltori, vinificatori, imbottiglieri, singoli o associati. Chi aderisce e partecipa al consorzio sarà in seguito indicato indifferentemente come "consorziato", "socio", "associato". - Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1 della Legge 238/2016 ha lo scopo di: -----

a) Avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alle Docg e Doc tutelate -----

b) Espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico - congiunturale delle Docg e Doc tutelate, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine; -----

c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia Docg e Doc tutelate da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse; -----

d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome -----

2. Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 4 della Legge 238/2016, oltre a svolgere le attività di cui alle precedenti lettere a), b) et c) svolge le attività di cui alla precedente lettera d) nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo anche se non soci del consorzio. -----

3. Il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile ed eventualmente chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della denominazione, se incaricato ai sensi all'art. 41 comma 4 della Legge 238/2016 e successive modifiche. --

4. Il Consorzio può definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui all'articolo 39 della Legge 238/2016, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto a DOP o IGP e contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato della/e denominazione/i tutelata/e, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto. ----

5. Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art. 41 comma 4 della Legge 238/2016 per la/e denominazione/i tutelata/e, esercita le funzioni e le attività di cui al predetto comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione, anche se non aderenti al consorzio. I costi derivanti dalle attività di cui al predetto comma 4 dell'art. 41 della Legge 238/2016 sono a carico di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri inseriti nel sistema di controllo, anche se non soci del consorzio, e sono ripartiti sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva,

mosto/vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi, se disponibili, altrimenti ricorrendo ai dati della campagna vendemmiale più recente. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati. Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 41 commi 4 e 8 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento della immissione nel sistema di controllo, qualora previsto, il contributo di avviamento di cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 12 del presente articolo. -----

6. Al fine di organizzare e coordinare le attività delle categorie della filiera interessate alla produzione ed alla commercializzazione della/e denominazione/i tutelata/e, il Consorzio può adottare e presentare un «Piano» nel rispetto dei principi di cui all'art. 167 del regolamento (UE) n. 1308/2013 secondo quanto previsto dal D.M. 18 luglio 2018.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE -----

1. Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori della/e Denominazione/i tutelata/e dal Consorzio medesimo - sottoposti al sistema di controllo di cui alla Legge 238/2016 - che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, ovvero: -----

- gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive; -----

- le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle già menzionate attività produttive. -----

2. L'adesione in forma associata dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della/e denominazione/i a tutela della/e quale/i opera il consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto. -----


3. Il viticoltore conferente totale o parziale della cooperativa può associarsi al Consorzio ed esercitare i diritti, al posto della cooperativa, per la quantità di uva conferita; per quella utilizzata direttamente, rappresenterà le attività di impresa anche per la quantità di vino ottenuto direttamente ed eventualmente imbottigliato. Il viticoltore aderente all'organismo associativo, qualora svolga anche attività di vinificazione e/o imbottigliamento, seppur parziale, può inoltre iscriversi autonomamente al Consorzio nelle rispettive categorie sociali, rappresentando le rispettive attività d'impresa per la quantità di prodotto vino e/o vino imbottigliato a sé riservato. -----

4. L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesto mediante domanda scritta contenente: -----

a. ditta, denominazione o ragione sociale dell'impresa e generalità dei legali rappresentanti; -----

b. indicazione della sede legale e degli stabilimenti di produzione; --

c. estremi dell'iscrizione nel rispettivo Registro delle Imprese di cui



all'art. 8 della legge 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni; -----

d. indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e ai fini dell'inquadramento nella categoria dei viticoltori, trasformatori o imbottiglieri; -----

e. per gli organismi associativi e le strutture cooperative, inoltre, presentazione dell'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza, recanti dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile; gli elenchi devono essere supportati dalle deleghe dei singoli soci. -----

f. per i viticoltori, indicazione delle superfici iscritte a schedario, con riferimento alla/e Denominazione/i rappresentate; -----

g. dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti. -----

3. Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione. -----

4. Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati al successivo art. 24. -----

5. La qualità di socio si acquisisce in esito al versamento della quota di ammissione da effettuare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione. -----

Art. 6 - QUOTA DI AMMISSIONE -----

1. All'atto dell'associazione al consorzio i nuovi soci dovranno versare la quota di ammissione determinata dal Consiglio di Amministrazione. La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio. -----

2. L'associazione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo libro soci. Potrà essere predisposto un libro soci per ciascuna denominazione tutelata, e comunque deve essere garantita la distinzione degli associati tra le diverse denominazioni tutelate, con riguardo anche alle diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata nei tempi dovuti per il rispetto degli adempimenti successivi, con ri-addebito delle spese in caso di tardiva comunicazione al Consorzio della variazione. -----

Art. 7 - CONTRIBUTO ANNUALE -----

1. Gli associati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti parametri: -----

- per i produttori di uva: al chilogrammo (o altra unità di misura) di uva rivendicata e denunciata; -----

- per i vinificatori: al litro (o altra unità di misura) di mosto rivendicato e denunciato; -----

- per gli imbottiglieri: alla bottiglia (o altra unità di misura) di vino prodotta [lt. 0,75 (zero virgola settantacinque) o equivalente]. -----

2. La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per ciascuna denominazione tutelata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente, o nella campagna vendemmiale più recente di cui si dispongano così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dall'Organismo di controllo incaricato. -----

3. Il Consiglio delibera, per ciascuna denominazione, il contributo annuale, calcolato in relazione all'uva denunciata e/o mosto/vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi SIAN e/o gli Organismi di controllo incaricati. Per le aziende ad inizio attività - categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma di disciplinare, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottigliatori, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio. -----

4. Il contributo annuale è composto da: -----

a. contributo relativo all'attività di valorizzazione -----

b. contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza -----

c. contributo consortile relativo all'attività di servizio ai soci -----

5. I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi di cui alla lettera a) e b) relativi alle funzioni *erga omnes*. -----

6. Il Consiglio di amministrazione può stabilire, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, una commisurazione diversa del contributo per le singole denominazioni tutelate, in funzione del loro valore reale, delle caratteristiche specifiche e della classificazione diversa delle DO. -----

7. I soci, oltre al pagamento del contributo annuale, sono tenuti al versamento di eventuali ulteriori contributi, ancorché posti a carico di singole categorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, salvo ratifica dell'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o tutela del prodotto. -----

8. I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposita delibera. -----


Art. 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI -----

1. I consorziati hanno diritto di partecipare alle attività del Consorzio e alle Assemblee regolarmente convocate ed a esercitare il conseguente diritto di voto solo se in regola con gli adempimenti consortili. -----

I consorziati devono sottostare ai seguenti obblighi: -----

- rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni; -----

- versamento del contributo annuale come individuato all'art. 7 nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; -----



- versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie di consorziati nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o tutela del prodotto; ----
 - assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi statutari assunti; -----
 - ciascun socio ha l'obbligo di comunicare al Consorzio l'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso. -----
2. I consorziati hanno altresì l'obbligo: -----
- di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata; -----
 - di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alla/e denominazione/i tutelata/e; -----
 - di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale; -----
 - di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio, fatti salvi la normale dialettica interna ed il diritto di critica. -----

Art. 9 - SANZIONI -----

In caso di violazioni da parte dei Consorziati degli obblighi comunque nascenti dallo Statuto, le stesse saranno contestate al Consorzio dal Comitato di Presidenza, il quale fisserà un termine non inferiore a dieci giorni entro il quale il Consorzio potrà far pervenire, per iscritto e con l'eventuale presenza, al Consiglio di Amministrazione le proprie osservazioni. -----

Il Comitato di Presidenza, nei casi di particolare gravità, evidenza ed urgenza, disporrà – contestualmente alla contestazione della violazione – la sospensione cautelare del Consorzio dai servizi attivi del Consorzio sino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui al comma successivo. La sospensione cautelare non esime il Consorzio dall'osservanza degli obblighi derivanti dallo Statuto. ---

Decorso il termine assegnato per la presentazione delle osservazioni del Consorzio e comunque – nel caso che sia stata disposta la sospensione cautelare del Consorzio di cui al precedente comma – entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, il Consiglio di Amministrazione – nel revocare o confermare, anche temporaneamente, il provvedimento di sospensione cautelare – potrà applicare, anche in via congiunta, in relazione alla gravità del caso, le seguenti sanzioni: -----

- censura; -----
- ammenda stabilita in misura proporzionale dal Consiglio di Amministrazione in rapporto alla gravità stessa, ma comunque compresa tra un minimo di euro 5.000,00 (euro cinquemila e zero

centesimi) ed un massimo di euro 150.000,00 (euro centocinquantamila e zero centesimi), salvo maggior danno; -----
- sospensione dei diritti sociali o dai servizi attivi erogati dal Consorzio: da 3 (tre) mesi ad un anno; -----
- esclusione dal Consorzio. -----

Nel caso si tratti di violazioni gravi e quando si verificano particolari condizioni di indegnità il Consiglio di Amministrazione potrà obbligare alla pubblicazione della notizia sulla stampa o provvedervi esso stesso, addebitando i costi al consorziato interessato. -----

Le sanzioni deliberate dal Consiglio dovranno essere comunicate all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla data delle relative delibere. -----

Contro il provvedimento di esclusione l'interessato entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione potrà ricorrere al Collegio arbitrale. -----

La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione delle sanzioni. -----

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI CONSORZIATO -----

1. La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso. -----

2. Il consorziato può recedere in qualunque momento dal Consorzio inoltrando comunicazione, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, al Consiglio di Amministrazione. -----

3. Il soggetto che recede o viene escluso ha l'obbligo di versare le quote associative e gli altri costi deliberati dal Consorzio o comunque dovuti al Consorzio, fino alla chiusura del bilancio sociale dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il recesso o l'esclusione. In caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno sociale, gli obblighi verso il Consorzio cesseranno alla chiusura dell'esercizio. -----

4. Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che: -----

a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione; -----

b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda; -----

c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio. -----

5. Può essere escluso dal Consorzio l'associato che: -----

a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili; -----

b) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili; -----


c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno per il rientro. -----

d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva; -----

e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili; -----

f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti. -----

6. L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni



amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione. -----

7. Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. -----

8. L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio arbitrale nei modi e termini previsti dal successivo art. 23. --
Vengono riportate nel libro soci le variazioni della base consortile in esito alle comunicazioni al Consiglio di Amministrazione delle situazioni di cui ai commi precedenti. -----

Art. 11 - ORGANI -----

Sono organi del Consorzio: -----

- l'Assemblea generale dei consorziati; -----

- il Consiglio di amministrazione; -----

- il Presidente del Consorzio; -----

- il Comitato di Presidenza; -----

- il Collegio Sindacale; -----

Art. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA -----

1. All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di: -----

- determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili; -----

- approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione della/e denominazione/i tutelata/e; -----

- approvare le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati delle denominazioni tutelate; -----

- deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie e la relazione dell'attività svolta nell'esercizio; -----

- deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e relativi contributi; -----

- deliberare, su proposta del Consiglio, sull'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008; -----

- deliberare il versamento dei contributi straordinari, -----

- eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione; -----

- nominare i membri del Collegio sindacale e il suo Presidente, scelti anche fra persone estranee al Consorzio ma con almeno un membro effettivo ed un supplente iscritti nel registro dei revisori contabili; ----

- deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela; --

- approvare i regolamenti interni; -----

- approvare l'eventuale marchio consortile ed il relativo regolamento d'uso; -----

- deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione. -----

2. All'Assemblea straordinaria, convocata su decisione del Consiglio di amministrazione, spetta il compito di deliberare su: -----

- le modifiche da apportare al presente Statuto; -----

- lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata; -----

- la messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la

definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio. -----

3. Le sedute assembleari possono essere tenute anche mediante audio/video conferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione e l'indicazione nell'avviso di convocazione dei luoghi audio/video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta l'assemblea nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, e inoltre che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dei lavori assembleari, constatare e proclamare i risultati della votazione; e inoltre che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'assemblea oggetto di verbalizzazione; che sia consentito ai consorziati di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Art. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA -----

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la deliberazione sul bilancio ovvero nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dall'art. 2364 ultimo comma del Codice Civile e successive modifiche, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale. -----


2. La convocazione avviene tramite invito contenente l'ordine del giorno da spedirsi mediante posta elettronica certificata o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal libro soci, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. -----

3. In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per posta elettronica certificata o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. -----

4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati iscritti al libro soci in regola con i versamenti dei contributi, tranne gli esclusi o i sospesi; alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale. Essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente Senior ed in assenza di questo dal Consigliere più anziano. -----

5. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, che può essere anche un non socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. -----

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile; in seconda



convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati. -----

7. L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti dei presenti. -----

8. L'assemblea straordinaria è validamente costituita: -----

- in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale; -----

- in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti dei presenti. -----

9. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. -----

10. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, nei modi e nei tempi di cui ai precedenti commi 2 e 3. -----

11. Tutte le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. --

12. Il Consorzio di tutela, qualora rappresentativo di più denominazioni, al fine di assicurare l'autonomia decisionale nelle istanze consortili interessanti una specifica denominazione, può indire separate assemblee, gestite su mandato del Consiglio di amministrazione dai rispettivi Comitati di gestione delle singole denominazioni se esistenti, destinate esclusivamente ai soci inseriti nel sistema di controllo di quella stessa denominazione, secondo le norme generali di convocazione e svolgimento assembleare di cui al presente articolo e successivi articoli 14 e 15. La richiesta di separata assemblea deve pervenire da tanti soci della denominazione interessata rappresentanti almeno la metà più uno dei voti espressi dalla sua compagine sociale. Il Consiglio di amministrazione sarà tenuto a dare esecuzione alle conseguenti delibere. -----

Art. 14 - MODALITÀ DI VOTO -----

1. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto rapportato alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato per ciascuna delle denominazioni rappresentate, così come risulta dalle denunce vendemmiali e di produzione nella campagna immediatamente precedente la sessione assembleare, o della campagna più recente di cui si dispongano i dati. -----

2. Il calcolo dei voti spettanti ai consorziati è individuato dai seguenti criteri di proporzionalità: -----

a) per i produttori di uva – viticoltori – un voto ogni 70 (settanta) q di uva prodotta; -----

b) per i trasformatori – vinificatori – un voto ogni 75 (settantacinque) hl di mosto prodotto; -----

c) per gli imbottiglieri un voto ogni 10.000 (diecimila) bottiglie prodotte. -----

3. Il monte voti dovrà essere approvato dal Consiglio di

Amministrazione entro il mese di marzo di ogni anno e sarà valido per le Assemblee dei successivi 12 (dodici) mesi. Il Monte voti potrà essere aggiornato nel corso dell'anno sulla base delle adesioni al consorzio nel corso dello stesso anno. -----

3. Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea. Ogni singolo socio non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe. -----

4. Il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria "viticoltori" sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti prodotto aventi titolo, con mandato di rappresentanza tramite delega, salvo naturalmente i voti dei conferenti che siano soci diretti del Consorzio. -----

Per l'appartenenza delle stesse cooperative/cantine sociali alle categorie "trasformatori" e "imbottigliatori", i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e denunciato e su quello imbottigliato. -----

Art. 15 – RINNOVO CARICHE CONSORTILI -----

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un apposito comitato elettorale che provvede alla composizione delle liste, sentite le categorie ed eventuali gruppi di associati identificabili rappresentativi di interessi omogenei. Il Consiglio di Amministrazione invia ai consorziati, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviare almeno 40 (quaranta) giorni prima della data stabilita per le elezioni, l'invito a comunicare la propria candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. -----

Ciascun consorziato deve indicare la categoria produttiva (viticoltori, vinificatori, imbottigliatori) per la quale si candida, nell'ambito della Denominazioni di origine utilizzata. Non è possibile candidarsi contemporaneamente in più categorie. I candidati alla carica di Consigliere possono essere individuati solo tra i soci in regola con l'assolvimento degli obblighi statutari. -----

Ogni consorziato può comunicare la propria candidatura o quella di un proprio delegato, specificando la sezione per la quale intende proporre la candidatura, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi perentoriamente 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per le elezioni (per la lettera raccomandata a/r fa fede il timbro postale). Nel caso che il candidato sia un delegato, dovrà inviare contemporaneamente una dichiarazione che ha le caratteristiche richieste e che in caso di elezione verrà fornita procura aziendale, come previsto al successivo punto 5 . -----

2. Sulla base delle candidature pervenute il Comitato Elettorale (o Consiglio di Amministrazione) redige le liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, per le tre categorie viticoltori, vinificatori, imbottigliatori, da presentare all'Assemblea. I candidati sono inseriti nelle liste in ordine alfabetico. -----

3. Qualora il numero dei candidati della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione sia inferiore a quelli da nominare, il Consiglio di Amministrazione provvede ad integrare la lista in modo da avere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere. -----



Le liste suddette dovranno essere disponibili per i soci presso la sede sociale del Consorzio, almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per le elezioni. -----

4. Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto. Per l'esercizio del voto potranno esser utilizzate schede di voto della rispettiva categoria di appartenenza in tagli da 1 (uno), 5 (cinque), 10 (dieci), 20 (venti), 50 (cinquanta), 100 (cento). Per lo scrutinio il Presidente dell'Assemblea, prima dell'inizio delle operazioni di voto, propone i nomi di due scrutatori da scegliersi tra i soci presenti, che comunque non siano candidati per le elezioni; i partecipanti all'Assemblea possono eventualmente proporre altri scrutatori. I nominativi scelti dal Presidente e gli eventuali altri proposti sono sottoposti a voto per alzata di mano; coloro che ricevono più voti risulteranno i prescelti. Gli scrutatori sovrintendono alle operazioni di voto ed allo scrutinio, coadiuvati dal segretario dell'Assemblea. Al termine delle operazioni viene redatto processo verbale con il risultato del voto e con la proclamazione di coloro che sono risultati eletti, il quale deve essere firmato anche dagli scrutatori. Per il Consiglio di Amministrazione possono essere espresse un massimo di preferenze secondo il numero di membri da eleggere per ciascuna categoria. Risulteranno eletti i primi di ogni categoria, secondo il numero di voti ottenuti; in caso di parità risulterà eletto il più giovane di età, all'interno della sezione medesima. -----

5. Nel caso di elezione di delegati, i medesimi dovranno inviare al Consorzio, entro la data fissata per la prima riunione del Consiglio di Amministrazione, procura aziendale a contrarre qualsiasi impegno in ordine a quanto stabilito dallo Statuto. -----

6. Si potrà ricorrere a votazioni on line tramite piattaforme digitali dedicate, purché venga garantita la riservatezza del voto. -----

Art. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 15 (quindici) fino ad un massimo di 21 (ventuno) consiglieri. -----

2. I membri del Consiglio sono eletti dalla Assemblea e scelti tra i soci. Tutte le denominazioni tutelate e relative categorie che partecipano al ciclo produttivo, presenti in Consorzio, che devono trovare equilibrata rappresentanza in seno al Consiglio, ed il numero dei Consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo di ciascuna di esse. Il numero dei consiglieri per ciascuna categoria e per ogni denominazione tutelata è determinato dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'avvio della procedura elettorale, tenendo conto delle quantità prodotte nell'anno di riferimento o quello in cui siano disponibili i dati di produzione. ---

3. In Assemblea, ciascun consorziato può eleggere solo i membri scelti tra i candidati a rappresentare la propria denominazione nella propria categoria di appartenenza. -----

4. Non può essere nominato Amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco

del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e attuati/e dal Consorzio. -----

5. I Consiglieri durano in carica per un massimo di anni 3 (tre) e sono rieleggibili. -----

6. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, elegge, al suo interno, il Presidente ed il Comitato di Presidenza. Per ciascun successivo mandato triennale, il Presidente viene eletto, alternativamente, tra i membri del Consiglio rappresentativi dei viticoltori, dei vinificatori e degli imbottiglieri, salvo diversa unanime definizione; il Comitato di Presidenza dovrà essere composto di 6 (sei) membri: il Presidente e 5 (cinque) Vicepresidenti, eletti in modo tale che la composizione del Comitato rifletta il grado di rappresentatività nel Consiglio, salvo diversa unanime definizione. -----

7. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione provvede alla cooptazione di nuovi consiglieri appartenenti alla medesima categoria del consigliere dimissionario da sottoporre alla ratifica assembleare nel corso della adunanza successiva. Essi decadranno assieme a quelli rimasti in carica. -----

8. I membri del Consiglio di amministrazione assenti senza giustificato motivo per 3 (tre) sedute consecutive decadono dalla carica. -----

9. Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione Presidenti o rappresentanti di Comitati di Gestione o Comitati Tecnici senza diritto di voto. -----

10. I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare l'eventuale compenso. -----

Art. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto. In particolare, e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio: -----

- elegge nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri. -----

- elegge fino a 5 (cinque) Vicepresidenti, con i quali andrà a costituire il Comitato di Presidenza. -----


- provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni *erga omnes* di cui all'art. 41 comma 4 della Legge 238/2016 laddove previste: -----

- delibera sulle domande di ammissione al Consorzio; -----

- delibera sui tempi e i modi di versamento delle quote; -----

- fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 6; -----

- propone all'Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008; -----



- predisporre l'eventuale adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del Ministero; -----

- invita a specifiche riunioni di Consiglio esperti nella materia da trattare o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. -----

2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica. -----

Art. 18 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente Senior, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dal Presidente del Collegio sindacale. ---

2. Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera raccomandata A/R o con posta elettronica certificata o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno cinque (5) giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno uno (1) giorni prima della riunione. -----

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. -----

4. Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva. -----

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audio/video conferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere; la possibilità per il soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione. -----

Art. 19 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE -----

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la firma sociale e pertanto: -----

- sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale; -----

- ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione; -----

- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti

- dovuti per le spese di gestione; -----
- può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione; -----
 - presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio di amministrazione; -----
 - vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio; -----
 - ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni al Vicepresidente Senior, separatamente o congiuntamente, e/o al Direttore. -----
2. Il Vicepresidente Senior sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento. -----

Art. 20 - COMITATO DI PRESIDENZA -----

Il Comitato di Presidenza elegge uno dei Vicepresidenti come Vicepresidente Senior scegliendolo dall'area di rappresentatività diversa rispetto a quella da cui è scelto il Presidente. -----

Nell'ipotesi in cui vengano a mancare uno o più componenti del Comitato di Presidenza, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli, nel rispetto dei criteri di scelta sopraindicati. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

Le funzioni di segretario verranno assolte dal Direttore del Consorzio o, in sua assenza, da altro funzionario del Consorzio. ---


Al Comitato di Presidenza spetta la gestione dell'attività consortile in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dei predetti indirizzi. -----

Il Comitato di Presidenza riferisce al Consiglio di Amministrazione, con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione del Consorzio. -----

Il Comitato di Presidenza si riunisce, di regola, almeno una volta ogni 3 (tre) mesi, anche in via telematica, e comunque tutte le volte che il Presidente del Consorzio lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti. ---

Il Comitato di Presidenza viene convocato dal Presidente o in caso di impedimento del Vice Presidente Senior, o quando viene fatta richiesta da almeno uno dei componenti del Consiglio di Presidenza mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascuno dei suoi componenti almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. -----

Il Presidente ed il Vicepresidente Senior congiuntamente coordinano i lavori del Comitato di Presidenza e provvedono a fornire adeguate informazioni sulle materie dell'ODG a tutti i consiglieri. -----



Per la validità delle deliberazioni del Comitato di Presidenza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In mancanza di maggioranza, l'argomento in questione potrà esser sottoposto al Consiglio di Amministrazione. -----

Art. 21 - COMITATI DI GESTIONE E COMMISSIONI TECNICHE --

1. Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare uno o più Comitati di Gestione specifici per le singole denominazioni tutelate dal Consorzio, ciascuno di essi dovrà essere composto, nel rispetto del principio di equa rappresentanza delle categorie che partecipano al ciclo produttivo previste dall'art. 16, da almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e da altri due o quattro membri scelti fra i Consiglieri o fra i soci che effettivamente operano - in qualità di viticoltori, vinificatori e imbottiglieri - in quella specifica Denominazione. I Comitati assumeranno la denominazione di "Comitato di Gestione della Doc/Docg" e simili. Il Presidente del Comitato è designato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e convoca il Comitato a sua discrezione o su richiesta di almeno due dei suoi membri. Alle riunioni del Comitato hanno diritto di intervenire - e pertanto devono essere invitati - anche il Presidente e i Vicepresidenti del Consorzio. Alle riunioni deve altresì essere invitato il Direttore. Il Comitato ha poteri meramente consultivi o preparatori delle delibere consiliari, salvo che il Consiglio gli conferisca, all'atto della nomina, specifici poteri di natura esclusivamente "interna". In tale caso, il parere del comitato sarà vincolante per la relativa denominazione nelle materie tecniche attinenti alla normativa comunitaria e nazionale. Il Comitato della singola denominazione e l'Assemblea separata della stessa hanno altresì il compito di proporre e designare i candidati al Consiglio di amministrazione del Consorzio. Per il funzionamento dei Comitati, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 18. -----

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi di Commissioni Tecniche. -----

Le Commissioni Tecniche hanno il compito di esprimere parere sui provvedimenti di carattere tecnico e su qualunque altro argomento possa esser loro sottoposto dal Consiglio di Amministrazione relativamente alle denominazioni di competenza, nonché sottoporre al Consiglio proposte di provvedimenti di natura tecnica, riguardanti interventi finalizzati alla promozione, alla valorizzazione e alla tutela.

Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire le commissioni, composte da tre o più membri scelti preferibilmente tra i dirigenti, tecnici delle aziende consorziate e consorziati. -----

Le Commissioni saranno in ogni caso presiedute da un Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione. Le mansioni di ogni Comitato saranno stabilite nella deliberazione di costituzione. -----

3. I Presidenti dei Comitati e i responsabili delle Commissioni possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e in qualsiasi altro contesto o seduta, su invito del Presidente. Nessun consorziato membro di organismi tecnici e

amministrativi del Consorzio ha diritto ad un compenso per l'attività svolta e/o delegata. -----

Art. 22 - COLLEGIO SINDACALE -----

1. I membri del collegio sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

2. Il Collegio sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente debbono essere iscritti nell'Albo dei Revisori legali come regolato dalla legislazione pro tempore vigente. -----

3. Il Collegio sindacale: -----

- vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto; assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione; -----

- esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. -----

Art. 23 - COLLEGIO ARBITRALE -----

1. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di 3 membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Asti. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 gg. dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. -----

2. È sempre fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria. -----

Art. 24 - STRUTTURA OPERATIVA -----

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore:

- esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Presidenza; -----

- interviene con voto consultivo alle sedute degli Organi Collegiali del Consorzio assolvendone le funzioni di segretario e partecipa alle riunioni delle commissioni tecniche; -----


- dirige il personale del Consorzio in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione. -----

Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio. -----

Art. 25 - REGOLAMENTI INTERNI -----

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio può essere disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'assemblea e del Masaf. -----

Art. 26 - MARCHIO CONSORTILE -----



La disciplina per l'adozione e l'uso del marchio consortile dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 41 della Legge n. 238/2016 e del DM 18 luglio 2018 (Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini) e successive modifiche. Il marchio consortile può essere proposto come logo della D.O.P. o della I.G.P. tutelate ed inserito nel disciplinare di produzione, ai sensi dell'art. 41 comma 9 della Legge 238/2016. -----

Art. 27 - FONDO CONSORTILE -----

Ciascun Consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo Consortile. -----

Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica: -----

a) del fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio; -----

b) delle quote versate dai consorziati ammessi a far parte del Consorzio; -----

c) dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'Assemblea dei Consorziati; -----

d) dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione); -----

e) dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge n. 238/2016, articolo 41, commi 4 e 8, versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo; -----

f) delle componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni. -----

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili oavanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo associativo. -----

Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Il Bilancio deve essere redatto, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 2423 e segg. del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa. -----

I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes, di cui all'art. 18 punto 1 comma 3, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono posti a carico di tutti i soci del consorzio e di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri autorizzati della Denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 238/2016, anche se non appartenenti al Consorzio. -----

I contributi di cui al precedente comma, che devono essere riportati in bilancio in conti separati, sono costituiti da tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed

imbottiglieri autorizzati sulla base della quantità di prodotto DOCG (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. -----

Art. 28 - LIQUIDAZIONE -----

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e segg. Cod. Civ., salvo modalità diverse previste dallo statuto ai sensi dell'art. 2612 c.2 n.5. Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

Art. 29 - DISPOSIZIONI FINALI -----

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

In originale firmato: -----

- BARBERO Lorenzo -----

- Maurizio CAVANNA Notaio. -----

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge e consta di fogli quarantuno rilasciata da me Dottor Maurizio Cavanna, Notaio in Canelli, ad uso amministrativo Canelli, 12 dicembre 2023